

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIV SEZIONE CIVILE

Il giudice dell'esecuzione

dott.ssa Mariarosaria Stanzione

- letta la relazione del custode/delegato;
- rilevato che la perizia è stata depositata il 17/4/14;
- ritenuto che a seguito della entrata in vigore del D.L. 27/6/15 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 132 del 6/8/15 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24/8/15) l'esperto debba integrare la perizia depositata specificando meglio alcuni aspetti e provvedendo alla determinazione del prezzo base con la espressa valutazione di alcuni criteri oggi dettagliatamente previsti dal nuovo art. 173 – bis disp. att. c.p.c.;

ASSEGNA

all'esperto il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare una relazione integrativa nella quale provveda a:

- 1) controllare, in caso di opere abusive, la possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, verificare l'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, verificare, ai fini dell'istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto quantificherà gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso; a questo ultimo proposito l'esperto verificherà l'esistenza o meno di ordinanze di demolizione relative all'immobile in oggetto o alla parte di esso;

